

Montebelluna, 18 dicembre 2019

DOTTORI COMMERCIALISTI

MASSIMO TESSER DOTT. COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO DOTT. COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA DOTT. COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

AREA COMMERCIALISTI

GIUSEPPE ANSELMI DOTT. COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

MICHELA ZANETTI DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO

FRANCESCO FERRARESE

ELENA TESSER

ALESSIA SCANDIUZZI RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU
RAG. AREA CONTABILE

MARTA BUSO
RAG. AREA CONTABILE

AREA LEGALE

STEFANO VECCHIATO AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

LEONARDO BRIAN ABOGADO (SEDE DI BARCELLONA)

PIERFRANCESCO ZANDONA

LISA FAVERO

AREA MARKETING

CHIARA GALASSO DOTT. AREA MARKETING E COMUNICAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA

KATY MATTAROLLO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

NICOLETTA BAVARESCO RAG. AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

OF COUNSEL:

VITO PAPA DOTT. MARKETING STRATEGICO (SEDE DI TREVISO)

DETRAZIONE IVA SULLE FATTURE RICEVUTE A FINE ANNO

Si avvicina la fine dell'anno e con la presente informativa riteniamo utile riproporre alcune informazioni relative alle nuove disposizioni sulla detrazione dell'IVA delle fatture ricevute.

Il momento a partire dal quale è possibile detrarre l'IVA è determinato dall'esigibilità dell'imposta, individuata dall'effettuazione dell'operazione (consegna o spedizione per la vendita di beni, pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi).

La regola generale prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente. Esempio: una fattura datata settembre ma ricevuta entro il 15 ottobre, può essere registrata entro il 15 ottobre e far confluire la detrazione dell'IVA nella liquidazione di settembre.

Questa regola non vale per le fatture a cavallo d'anno.

La **detrazione IVA a fine anno** richiede quindi l'analisi delle fatture distinguendo tra:

- 1. **fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre**, che rientrano nella liquidazione IVA di dicembre 2019;
- 2. fatture datate dicembre 2019 e ricevute nel mese di gennaio 2020 : saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione IVA del mese di gennaio 2020;
- fatture ricevute nel 2019 ma registrate nel 2020 entro il 30 aprile: per tali
 fatture è possibile detrarre l'Iva nella dichiarazione annuale relativa all'anno
 2019 registrandole su apposito sezionale del registro acquisti;
- 4. **fatture ricevute nel 2019 ma registrate dopo il 30 aprile 2020**: non è ammessa la detrazione IVA salvo la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa.

Lo Studio consiglia, ai fini della detrazione, di fare attenzione e cercare di rispettare i punti 1 e 2 richiedendo ai propri fornitori l'emissione delle fatture in tempo utile per il ricevimento entro il 31.12.2019.

E' possibile che la consegna della fattura elettronica da parte del SdI non avvenga. In questi casi il SdI rende disponibile la fattura elettronica nella area riservata del cessionario/committente sul sito dell'Agenzia delle Entrate e avvisa il cedente/ prestatore affinché comunichi al cessionario/committente la disponibilità della fattura elettronica nella predetta area riservata.

Ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle Entrate da parte del cessionario/committente.

Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l'Iva per il cliente.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

STUDIO PARTES

studio@partes.it

www.partes.it

MONTEBELLUNA (TV) Via Bassanese, 61/2 | 31044 | tel. +39 0423.614094 | fax. +39 0423.349911